

tere esclusivamente locale, è certo che la duplice competenza territoriale e nosologica degli ospedali mira a garantire la costante disponibilità del patrimonio, a garantire la esistenza degli ospedali. Al di là di questa duplice competenza, voi ridurrete gli ospedali alla rovina. Di più la loro prestazione è, per così dire, in natura, ricovero ed assistenza, non corresponsione pecuniaria, ed ogni ospedale ed ogni legge vogliono la prestazione ospitaliera contenuta nei limiti della disponibilità dei mezzi: e questi limiti si ponno *controllare* soltanto quando la prestazione ha luogo nelle infermerie proprie dell'ospedale non quando l'amministrazione di un ospedale fosse chiamata a rispondere pecuniariamente di prestazione di un ospedale di altra sede.

La rivalsa sulle Opere pie ospitaliere dal Comune di soccorso toglierebbe la possibilità del funzionamento di un Istituto amministrativo precipuo, quella del controllo e quella altresì di avere amministratori e autorità tutorie, perchè dovrebbero rispondere del fatto altrui.

Quanto infine al modo più breve per ottenere il rimborso noi domandiamo che l'esecutorietà provvisoria dell'art. 80 delle decisioni amministrative, entro 15 giorni, non rimanga lettera morta: noi domandiamo che il Prefetto col proprio *visto* renda esecutiva la decisione amministrativa o la sentenza, o *d' accordo* coll' Autorità tutoria, promuova l'iscrizione in bilancio a sensi degli articoli 170 e 171 della legge comunale e provinciale.

Tutto ciò premesso, propongo il seguente ordine del giorno:

Il Congresso, ritenuto che non si potrà avere una legge unificatrice della materia della spedalità se non quando questa legge oltre che regolare, come l'attuale, i ricoveri d'urgenza, regolerà altresì i ricoveri ordinari disciplinati provvisoriamente dalle leggi regionali rispettate dalla prima parte dell'art. 97 della legge, esprime opinione che la legge che s'invoca sia informata a questi concetti:

a) Fermo il rispetto agli statuti delle Opere pie ospitaliere, sia sancita dalla legge l'obbligatorietà delle spese di spedalità ove gli statuti o le consuetudini non consentano la cura gratuita.

b) I ricoveri d'urgenza siano ordinati dal Sindaco o dal Questore o da un Ispettore di P. S. a ciò espressamente delegato. Nel caso che l'ordinanza sia mancata per l'urgenza estrema del ricovero, venga eretto un verbale in sede di accettazione, riproducente le circostanze che hanno